

Il giorno 05/09/2024, in Roma,

tra la **Federazione Italiana Scherma**, in persona del Presidente in carica dott. Paolo Azzi;

e l'**Accademia Nazionale di Scherma di Napoli**, in persona del Presidente in carica dott. Pasquale La Ragione;

è sottoscritto il seguente accordo.

Premesso

- che la Federazione Italiana Scherma (di seguito indicata Federazione) e l'Accademia Nazionale di Scherma di Napoli (di seguito indicata Accademia) si sono impegnate a stipulare un accordo definitivo avente per oggetto i seguenti punti:

definizione dei rapporti di collaborazione tra la Federazione e l'Accademia, anche alla luce delle attuali risultanze del contenzioso amministrativo;

definizione della questione relativa ai titoli rilasciati dalla Federazione dall'anno 2017 ad oggi, dei titoli rilasciati dall'Accademia non riconosciuti dalla FIS e delle situazioni di criticità complessivamente verificatesi nel tempo quali conseguenze dei contenziosi intercorsi tra le parti;

*

- che con sentenza n. 2191/2019 pubblicata in data 18 febbraio 2019 il TAR del Lazio (Sez. I Ter), ha annullato i bandi di esame per tecnici di scherma di secondo e terzo livello indetti in autonomia dalla Federazione ed il nuovo Regolamento Attuativo SNAQFIS, in quanto ha riconosciuto l'esistenza di "un uso normativo in base al quale la competenza al rilascio dei diplomi magistrali spetta all'Accademia Nazionale di Scherma.
- che in data 16 marzo 2020 il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1852/2020, ha rigettato l'appello proposto dalla Federazione avverso la sentenza sopra indicata.
- che in data 19 aprile 2021 il TAR del Lazio (Sez. I Ter,) con sentenza n. 4592/2021, passata in giudicato, ha dichiarato inammissibile il ricorso (R.G. 9677 del 2019) proposto dall'Accademia.
- che in data 30 aprile 2021 la Giunta Nazionale del CONI, con propria deliberazione n. 132, ha approvato il Regolamento della Scuola per la formazione e l'abilitazione dei tecnici sportivi di scherma federali, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.
- che in data 12 febbraio 2024 il TAR del Lazio (Sez. I Ter), con sentenza n. 2728/2024, ha respinto il ricorso (R.G. 6815/2021) proposto dall'Accademia contro CONI e FIS per l'annullamento della delibera della Federazione Italiana Scherma di istituzione e regolamentazione della Scuola per

la formazione e l'abilitazione dei Tecnici sportivi di scherma federali e della delibera della Giunta nazionale del CONI del 30 aprile 2021 n. 132, con la quale è stato approvato il predetto Regolamento.

- che l'Accademia ha promosso appello avverso la sopra richiamata sentenza n. 2728/2024 e che il giudizio, incardinato al n. R.G. 2327/2024 di ruolo del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, risulta attualmente pendente e che l'udienza di trattazione, già fissata per il giorno 20 giugno c.a., è stata rinviata, su concorde richiesta delle parti, al giorno 26 settembre p. v.
- quanto previsto dal Decreto Legislativo n.13/2013, dal Decreto Legislativo n. 15/2016 e dal Decreto Legislativo n. 36/2021,

tutto ciò premesso, anche al fine di risolvere i contenziosi in atto e prevenire quelli futuri, - ferma restando la competenza della Federazione Italiana Scherma al rilascio dell'abilitazione/licenza di tecnico federale di scherma e la competenza dell'Accademia Nazionale di Scherma al rilascio del diploma di maestro di scherma, entrambe come disciplinate dalla normativa vigente, dai vigenti statuti e regolamenti e dai richiamati pronunciamenti giurisdizionali -, le parti convengono quanto segue:

Art. 1

Le premesse rivestono carattere pattizio e costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

La Federazione e l'Accademia convengono di indire congiuntamente tutte le sessioni di esame per il rilascio dei titoli di scherma olimpica di rispettiva competenza, prevedendo un esame che sarà svolto contestualmente, nel rispetto della composizione delle rispettive commissioni d'esame in ragione delle relative normative che disciplinano il rilascio dei sopracitati titoli, e al cui esito sarà rilasciata una attestazione unica, validata da entrambi gli Enti, certificante il possesso delle competenze riconducibili alla figura rispettivamente di: a) Tecnico Federale di scherma olimpica Allenatore di II livello SNaQ e di Istruttore di Scherma olimpica e b) Tecnico Federale di scherma Allenatore capo di III livello SNaQ e di Maestro di Scherma olimpica.

Art. 3

A questo fine le parti si impegnano ad indire:

-due sessioni all'anno di certificazione di **Tecnico Federale di scherma olimpica Allenatore di II livello SNaQ e di Istruttore di Scherma olimpica**, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento della Scuola per la formazione e l'abilitazione dei tecnici sportivi di scherma federali, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con propria deliberazione n. 132 del

30 aprile 2021 e ss. m. ad oggi intervenute e di tutte le disposizioni previste nel vigente Statuto dell'Accademia e ss. m. ad oggi intervenute;

- due sessioni all'anno di certificazione di **Tecnico Federale di scherma olimpica Allenatore capo di III livello SNaQ e di Maestro di Scherma olimpica**, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento della Scuola per la formazione e l'abilitazione dei tecnici sportivi di scherma federali, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con propria deliberazione n. 132 del 30 aprile 2021 e ss. m. ad oggi intervenute e di tutte le disposizioni previste nel vigente Statuto dell'Accademia e ss. m. ad oggi intervenute;

- qualora se ne manifestasse la necessità, saranno indette di comune accordo tra le parti eventuali sessioni straordinarie per il rilascio dei titoli summenzionati;

Art. 4

Ai fini del conseguimento dei titoli suindicati, il candidato - in possesso dei requisiti richiesti da ciascun ente - dovrà superare un esame di carattere teorico-pratico, che si svolgerà dinanzi ad una commissione esaminatrice, costituita in ottemperanza a quanto stabilito sia nel Regolamento della Scuola Magistrale FIS che nello Statuto dell'Accademia Nazionale di Scherma.

Ferma restando la composizione della commissione prevista dai richiamati rispettivi regolamenti, si precisa che della Commissione sopraindicata faranno parte tre commissari iscritti nella Lista Tecnica Federale FIS e nell'Albo dell'Accademia che abbiano conseguito sia il titolo di Tecnico Federale Allenatore capo di III livello SNaQ che il diploma di Maestro di Scherma da almeno dieci anni, che siano di comprovata esperienza e che abbiano specifica competenza in almeno una delle tre specialità schermistiche (fioretto, spada, sciabola), in modo che sia assicurata la presenza di almeno uno specialista per arma. Inoltre, almeno uno dei tre commissari dovrà avere competenze di scherma paralimpica. I tre commissari saranno proposti uno dalla Federazione, uno dall'Accademia e il terzo di comune accordo tra i due Enti;

I nominativi dei tre commissari componenti la Commissione, saranno designati contestualmente sia dal Comitato Operativo ai sensi dell'art. 12 del citato Regolamento che dall'Accademia nel rispetto delle disposizioni contenute nel proprio Statuto.

L'accesso all'esame sarà subordinato al versamento contestuale di un contributo pari alla somma delle due tasse stabilite separatamente da ciascun ente.

Art. 5

Le citate due sedute d'esame si terranno, di regola, con cadenza semestrale, una in Napoli e l'altra in Roma, o in altre sedi da individuarsi congiuntamente da FIS e Accademia.

Art. 6

Si concorda che sarà indetta a cura dell'Accademia, con propria distinta e autonoma Commissione, una sessione straordinaria di esami e certificazione valida ai fini del rilascio del diploma di Istruttore di Scherma olimpica e/o di Maestro di Scherma olimpica aperta a coloro che, nel periodo compreso tra il mese di marzo 2017 e il mese di giugno 2024, hanno conseguito presso la Federazione il titolo di Tecnico Federale di scherma olimpica rispettivamente di II e III livello SNAQ.

Contestualmente sarà indetta a cura della Federazione, con propria distinta e autonoma Commissione, una sessione straordinaria di esami e certificazione valida ai fini del rilascio del titolo di Tecnico Federale di scherma olimpica Allenatore di II e/o III livello SNAQ aperta a coloro che nel periodo sopra indicato hanno conseguito il diploma di Istruttore di Scherma olimpica o di Maestro di Scherma olimpica e non siano ancora stati inseriti nella Lista Tecnica federale.

Resta inteso che tutti coloro che non prenderanno parte alle predette sessioni straordinarie non potranno conseguire il titolo mancante se non tramite il nuovo sistema di certificazione ordinaria.

L'accesso all'esame sarà subordinato al versamento della relativa tasse stabilita separatamente da ciascun Ente.

Art. 7

Per quel che concerne la scherma storica, le parti si propongono di verificare la possibilità di instaurare, anche in tale ambito, un percorso comune.

Art. 8

Le parti si impegnano, con la firma del presente accordo, ad abbandonare il contenzioso in atto, ciascuna per quanto di sua competenza. Con riguardo alla vicenda processuale pendente al Tribunale di Napoli ed avente ad oggetto la materia della scherma storica le parti si impegnano reciprocamente a non utilizzare un'eventuale sentenza a proprio favore a danno della controparte.

Art. 9

Eventuali modifiche e revisioni che si rendessero necessarie in ragione di future modifiche legislative **ovvero richieste dal CONI** saranno assunte di comune accordo tra le parti.

Roma, 05/09/2024

LA FIS

L'ANS